

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (Delibera 15/12/2016: “Crediti obbligo formativo per triennio 2017- 2019”), nella riunione del 4 novembre 2016, ha approvato i nuovi obblighi formativi ECM per il triennio **2017-2019**.

Vengono confermati 150 crediti complessivi, ma si abolisce il limite di minimo 25 e massimo 75 crediti l'anno. Introdotto poi un criterio che premia la regolarità formativa pregressa: chi ha acquisito da 80 a 120 crediti ECM tra il 2014 ed il 2016, avrà uno sconto di 15 crediti per il nuovo triennio (riduzione da 150 a 135); chi invece, ha acquisito da 121 a 150 crediti nel triennio 2014-2016, avrà addirittura uno sconto di 30 crediti tra il 2017 ed il 2019 (da 150 a 120).

Vengono incentivate le esperienze formative svolte in autonomia. Ogni professionista potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisiti. Tale libertà sarà però legata al **dossier formativo**, attraverso cui ogni professionista potrà programmare e riprogrammare il proprio piano formativo triennale, sulla base degli obiettivi nazionali Agenas. Il dossier formativo potrà avere tre declinazioni: individuale, di gruppo e organizzativo. Ogni professionista potrà partecipare a più gruppi ed a più organizzazioni.

DOSSIER FORMATIVO: l'Accordo Stato Regioni del 1 Agosto 2007 definisce il dossier formativo come uno strumento di programmazione e valutazione del percorso formativo del singolo operatore (individuale) o del gruppo di cui fa parte (equipe o network professionale). Il Dossier Formativo costituisce uno strumento a disposizione del professionista e del Sistema sanitario per una pianificazione del percorso formativo che risponda sia alle esigenze del singolo in termini di aggiornamento professionale che a quelle derivanti dai Piani sanitari nazionali, regionali e dell'organizzazione nella quale presta la propria opera lo stesso professionista.

Il Dossier Formativo è uno strumento di programmazione, rendicontazione e verifica ad uso e a gestione del professionista che attraverso lo stesso autodetermina con libertà ed autonomia il proprio percorso di aggiornamento, tenuto conto degli obiettivi formativi nazionali e regionali.

Uno strumento, il Dossier Formativo, sul quale poggia il Programma nazionale ECM così come ridisegnato dagli ultimi Accordi Stato-Regioni.

In questo triennio ECM, sarà data maggiore importanza all'auto-formazione, costituita da corsi accreditati ECM, ma anche da esperienze formative senza accreditamento ECM, svolte in autonomia (per un massimo del 10% dell'obbligo formativo). Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni; per il rimanente 60% c'è la possibilità di utilizzare percorsi formativi scelti individualmente, quindi sostanzialmente facendo riferimento all'autoformazione che è estesa a tutti i professionisti e non più soltanto ai liberi professionisti come in passato.

Il professionista sanitario non può acquisire crediti in qualità di reclutato dalle Aziende sponsor oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.

Con riferimento al triennio formativo 2017-2019 tutti gli eventi formativi dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti. L'evento formativo non può durare più 12 mesi ad esclusione delle “Attività di ricerca” che possono durare fino a 24 mesi, sempre entro il limite di conclusione del triennio formativo.